

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 sono stati disciplinati i servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria, trasferiti alla Regione dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), e 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), anche tenendo conto del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 270/79 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia. Si trattava di servizi diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali.

Il comma 2 dell'art. 10 della suddetta L.R. n. 19/1999 stabiliva che "Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale dell' Ente di appartenenza (ARSSA)."

Successivamente con l'art. 13, comma 1, della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 è stato sostituito il predetto comma prevedendo che "Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria."

In seguito, l'art. 42 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, ha fornito un'interpretazione autentica del sostituito comma 2, nel senso che: "in assenza di un'associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilità in futuro di un successivo passaggio ad un'associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la propria disponibilità. L'attuazione di tale dispositivo non può comportare un incremento dei costi a carico del bilancio regionale".

Successivamente, l'art. 1, comma 1, della L.R. 15 novembre 2012, n. 58 ha abrogato il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 19/1999, così come modificato e interpretato dalle citate leggi regionali successive.

A seguito di un iter processuale che ha visto soccombente la Regione condannata, dal giudice di primo grado, ad operare il subentro nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un contingente di lavoratori proveniente da alcune associazioni di divulgazione agricola, inserendoli nel ruolo del personale regionale, si instaurò un contenzioso e, a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, la Corte Costituzionale con alcune pronunce, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 2, della L.R. 19/1999 e dell'art. 13, c. 1, della L.R. n. 22/2007 e dell'art. 42, c. 4 della L.R. 15/2008.

Con un successivo intervento legislativo la Regione Calabria con L.R. n. 43/2016 al fine di conciliare la necessità di dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 2016 e quella di espletare la funzione di divulgazione agricola, facente carico sulla Regione, a mezzo delle specifiche e particolari professionalità dei dipendenti provenienti dalle disciolte associazioni che in precedenza erano presenti sul territorio operando proprio in tale settore, ha disposto il transito dei dipendenti suddetti nel personale regionale, ma solo temporaneamente, fino all'effettuazione del concorso pubblico evitando in tal modo soluzioni di continuità che avrebbero compromesso l'operato della amministrazione.

Successivamente con sentenza n.. 36/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 4 marzo 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 della citata L.R. 43/2016 censurata per non aver previsto alcun termine per la regolarizzazione di tale transito con l'indizione di procedure di selezione pubblica per cui il mantenimento nei ruoli, previsto formalmente in via temporanea, di fatto risulterebbe tendenzialmente definitivo.

Nel dichiarare la incostituzionalità della norma la Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza, ha richiamato il legislatore regionale a *“porre rimedio alla situazione determinatasi per effetto della richiamata sentenza n. 248 del 2016 con la previsione di procedure di selezione pubblica da svolgersi entro un termine breve e certo, ferma restando la tutela residuale che comunque l'ordinamento giuridico già assicura alle prestazioni lavorative di fatto con violazione di legge (art. 2126 del codice civile)”*.

La norma che si intende proporre è finalizzata a trovare un' adeguata soluzione che consenta, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di limiti di spesa, e in aderenza a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2020, da un lato garantire la continuità dei servizi di divulgazione agricola ma anche di definire il rapporto di lavoro del suddetto personale previo espletamento di una procedura selettiva pubblica, ovviamente nel pieno rispetto della specifica normativa in materia anche per ciò che attiene i limiti di spesa.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La proposta legislativa non comporta alcun **nuovo** onere finanziario per l'amministrazione, atteso che è da ritenersi storicizzato per gli emolumenti stipendiali fissi e continuativi del personale in servizio (Capitolo U9160100501- U16.01 Missione e programma).

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della Legge:

**“Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola”.**

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale			0
Art. 2	Prevede una norma			0

	transitoria per garantire la prosecuzione delle attività			
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione del costo storicizzato per gli emolumenti stipendiali fissi e continuativi del personale già in servizio (Capitolo U9160100501- U16.01 Missione e programma).			0
Art.4	Dispone l'entrata in vigore			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde maggiore spesa.

### **Tab. 2 Copertura finanziaria:**

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
U9160100501/ U16.01	3.749225,44	3.749225,44	3.749225,44
Totale	3.749225,44	3.749225,44	3.749225,44

**Proposta di legge recante “Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola”.**

### **Art.1**

(Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola)

1. Al fine di garantire l'espletamento delle attività già svolte dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola le cui funzioni sono state trasferite alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la Giunta regionale provvederà ad attivare le procedure di selezione pubblica per il reclutamento del personale necessario per lo svolgimento delle suddette attività, alle quali potrà partecipare anche il personale di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria) proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Regione, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008).

2. Il dipartimento competente in materia di risorse umane, di concerto con il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, dovrà attivare, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e sussistendone i presupposti, le procedure di selezione pubblica di cui al comma 1, da svolgersi e concludersi entro il 31 dicembre 2022.

#### Art. 2

(Norma transitoria)

1. La Regione, in via eccezionale e al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1 con le adeguate professionalità, si avvale della prestazione lavorativa di tutto il personale che ha fatto parte del contingente di cui all'articolo 1, comma 1, fino all'espletamento delle procedure di selezione pubblica ivi previste e, in ogni caso, fino e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2.

#### Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente.

#### Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

ON. VITO PITARO

